

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017  
851/2017/R/IDR**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE  
DELL'AUTORITÀ 764/2016/R/IDR, CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE  
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PROPOSTE DALL'ATI 1 E 2 UMBRIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 45;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11), come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (di seguito: deliberazione 655/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQSII);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” nonché il suo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2016, 764/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’ATI 1 e dall’ATI 2 Umbria” (di seguito: deliberazione 764/2016/R/IDR);
- la nota dell’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico (di seguito: AURI) del 4 aprile 2017 (Prot. AEEGSI 13272).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”;
- l’articolo 2, comma 12, lett. p) della legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio con indicazione di standard dei singoli servizi e di verificarne il rispetto; in particolare, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel d.P.C.M. 29 aprile 1999 nonché - per quanto attiene gli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale del servizio - in conformità alla deliberazione 655/2015/R/IDR (recante la RQSII);
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che quest’ultima:
  - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso (...); a tal fine, prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie (...);”
  - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito

di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 764/2016/R/IDR, l'Autorità - nell'ambito dell'approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte per il secondo periodo regolatorio dal soggetto competente in parola - ha prescritto all'ATI 1 e 2 Umbria di provvedere all'invio, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, della Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Umbra Acque S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
- con nota del 4 aprile 2017 è stata comunicata all'Autorità, la piena operatività - a decorrere dal 1 aprile 2017 - dell'AURI relativamente alle funzioni in materia di servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale, subentrando la medesima ai soppressi ATI;
- alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta pervenuto all'Autorità alcun riscontro in adempimento alla citata prescrizione di cui alla deliberazione 764/2016/R/IDR, né, prima, da parte di ATI 1 e 2 Umbria né, successivamente, dalla subentrata AURI.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare l'AURI ad adempiere all'obbligo di trasmissione della Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Umbra Acque S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
- ai fini della verifica del rispetto dell'intimazione, sia necessario fissare un termine decorso inutilmente il quale avviare i conseguenti procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95; tale termine debba essere individuato in 30 giorni dall'adozione della presente deliberazione

**DELIBERA**

1. di intimare l'AURI all'adempimento dell'obbligo di trasmissione, prescritto dalla deliberazione 764/2016/R/IDR, della Carta dei servizi come modificata, d'intesa con il gestore Umbra Acque S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento integrale delle

- prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
2. di fissare in 30 (trenta) giorni dalla data di adozione della presente deliberazione, il termine entro il quale trasmettere la Carta dei servizi di cui al precedente punto 1, tramite posta elettronica certificata (PEC) all' indirizzo [idrico.aeeg@pec.energia.it](mailto:idrico.aeeg@pec.energia.it);
  3. di precisare che l'inutile decorso del termine di cui al punto 2 costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento volto all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*